

Griglia di valutazione del comportamento della scuola secondaria di primo grado

Descrittori	VOTO
<ul style="list-style-type: none"> • Rispetto degli altri nella piena consapevolezza dei valori della convivenza civile • Ottimo autocontrollo ed interiorizzazione delle regole • Comportamenti costruttivi e positivi di collaborazione • Impegno, attenzione e interesse per gli argomenti di studio attivi e costruttivi • Ottime capacità organizzative • Puntuale e serio adempimento dei doveri scolastici • Senso critico e di responsabilità per gli argomenti di studio eccellenti 	10
<ul style="list-style-type: none"> • Equilibrio nei rapporti interpersonali nella consapevolezza dei valori della convivenza civile • Autocontrollo e rispetto consapevole e costante delle regole • Ruolo positivo e collaborativo nel gruppo classe • Impegno, attenzione e interesse per gli argomenti di studio attivi • Distinte capacità organizzative • Costante adempimento dei doveri scolastici • Senso critico e di responsabilità per gli argomenti di studio consapevoli 	9
<ul style="list-style-type: none"> • Rapporti interpersonali equilibrati • Buon grado di autocontrollo e rispetto delle regole • Ruolo collaborativo nel gruppo classe • Impegno, attenzione e interesse per gli argomenti di studio buoni • Buone capacità organizzative • Preciso adempimento dei doveri scolastici • Senso critico e di responsabilità per gli argomenti di studio buoni 	8
<ul style="list-style-type: none"> • Rapporti interpersonali corretti • Discreto autocontrollo e rispetto delle regole • Soddisfacenti comportamenti di collaborazione • Impegno, attenzione e interesse per gli argomenti di studio adeguati • Soddisfacenti capacità organizzative 	7

<ul style="list-style-type: none"> • Adeguato adempimento dei doveri scolastici • Senso critico e di responsabilità per gli argomenti di studio adeguati 	
<ul style="list-style-type: none"> • Episodi ripetuti di mancato rispetto delle norme disciplinari dell'Istituto anche soggetti a sanzioni disciplinari che contemplano l'allontanamento dalla comunità scolastica • Rapporti problematici con gli altri • Parziale autocontrollo e non rispetto delle regole • Comportamenti di superficiale collaborazione • Impegno, attenzione e interesse per gli argomenti di studio sporadici • Parziali capacità organizzative • Parziale adempimento dei doveri scolastici • Senso critico e di responsabilità per gli argomenti di studio accettabili 	6
<ul style="list-style-type: none"> • Sistematica mancanza di rispetto delle norme disciplinari dell'Istituto con gravi episodi che abbiano dato luogo a sanzioni disciplinari con sospensione superiore ai 15 giorni 	5

Criteria ed indicazioni per l'attribuzione di una votazione insufficiente

- L'art. 7, commi 2 e 3 del DPR 122/09 dispone:

“La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio intermedio o finale è decisa dal consiglio di classe nei confronti dell'alunno cui sia stata precedentemente irrogata una sanzione disciplinare ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e successive modificazioni, e al quale si possa attribuire la responsabilità, nei contesti di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legge, dei comportamenti:

a. previsti dai commi 9 e 9-bis dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e successive modificazioni;

b. che violino i doveri di cui ai commi 1, 2 e 5 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e successive modificazioni.

La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi deve essere motivata con riferimento ai casi individuati nel comma precedente e deve essere verbalizzata in sede di scrutinio intermedio e finale”.

- commi 9 e 9-bis dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e successive modificazioni

1. Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni (Art. 4 – Comma 9).

Le suddette sanzioni sono adottate dal Consiglio d'istituto, se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:

1) devono essere stati commessi “reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento);

2) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell'art. 4 dello Statuto. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Si precisa che l'iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la scuola può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale.

Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale.

Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

2. Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico (Art. 4 - comma 9bis):

L'irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio d'Istituto, è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:

1) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;

2) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico;

Con riferimento alle sanzioni di cui ai punti C e D, occorrerà evitare che l'applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico. Per questa ragione dovrà essere prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l'allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.

- Legge n. 169 del 2008 art. 2

La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso e all'esame conclusivo del ciclo.

L'insufficienza riportata nel comportamento decreta la non ammissione dell'allievo alla classe successiva o all'esame, indipendentemente dai voti riportati nelle altre materie.